



Cooperativa Sociale SOLE onlus

Speranza Oltre Le Encefalopatie

Via Graffignana 13/a – 22074 Lomazzo (Co) - tel. 02 96779810

c.f./p.i. 02968300133 – R.E.A. CO-288578

Iscrizione Albo Società Cooperative A174389

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 1

In attuazione dell'articolo 16 dello statuto sociale ed in conformità con le disposizioni di cui alla Legge 59/92, l'Assemblea dei Soci di SOLE Società Cooperativa Sociale, nella seduta del 19 aprile 2008 ha deliberato di costituire, quale parte del capitale sociale, il Fondo per lo sviluppo aziendale per l'importo di euro 750.000 suddiviso in numero 30.000 azioni nominative e trasferibili, del valore di euro 25,00 cadauna.

ARTICOLO 2

Alle azioni nominative e trasferibili sottoscritte dai soci sovventori spetta, in conformità all'articolo 20 dello Statuto Sociale, una remunerazione massima pari a quella riconosciuta ai soci ordinari aumentata di 2 punti percentuali. Spetta inoltre la rivalutazione del valore nominale delle azioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 7 della Legge 59/92, da attuarsi con le medesime modalità ed i medesimi limiti ed alle stesse condizioni praticabili per i soci ordinari. Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 28 del vigente Statuto, l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, può deliberare l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile.

ARTICOLO 3

In presenza di perdite di esercizio che determinino una riduzione del capitale sociale della società, la riduzione del valore nominale delle azioni nominative e trasferibili sottoscritte dai soci sovventori sarà effettuata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 59/92, solo limitatamente alla parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 4

I soci cooperatori ed i soci finanziatori hanno diritto di opzione sull'emissione delle azioni di sovvenzione. Il diritto di opzione dei soci cooperatori spetta in proporzione ai voti spettanti ad ogni singolo socio cooperatore. Il diritto di opzione dei soci finanziatori spetta in proporzione ai voti spettanti ad ogni singolo socio finanziatore secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione o dall'apposito Regolamento inerente lo strumento finanziario. Il diritto di opzione spettante ai soci deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito presso il Registro delle imprese della delibera di emissione delle azioni e approvazione del Regolamento, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Su proposta motivata degli amministratori, l'Assemblea dei Soci può deliberare la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione.

ARTICOLO 5

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i soci sovventori sottoscrittori di azioni nominative e trasferibili possono esercitare la facoltà di recesso decorsi 3 anni dalla data di sottoscrizione con le modalità determinate dalla Legge e dallo Statuto sociale. E' facoltà del Consiglio di Amministratore valutare la possibilità di anticipare la facoltà di recesso, stabilendo in base alla situazione finanziaria della Cooperativa la cifra disponibile per i recessi anticipati, che sarà suddivisa proporzionalmente alle quote sottoscritte tra i Soci sovventori. Nel caso di rinuncia di uno o più soci, la somma disponibile potrà essere richiesta dagli altri e suddivisa tra gli stessi con l'identico criterio di proporzionalità.

ARTICOLO 6

Ai soci sovventori spetta un voto per ogni socio sovventore, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte, fermo restando che il totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non può superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o legittimamente rappresentati in ciascuna assemblea generale. Nel caso in cui i voti spettanti ai soci sovventori superino il limite di cui al comma precedente, i medesimi voti sono proporzionalmente ridotti attraverso votazione separata che si svolgerà con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea. Nel caso di soci sovventori che appartengano anche alla categoria dei soci fruitori o volontari, è ammessa la possibilità di voto duplice in assemblea.

ARTICOLO 7

Per quanto non disposto dal presente Regolamento o dallo Statuto Sociale valgono le norme di Legge in materia.